



### MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA

Con la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) vengono prorogate al primo trimestre 2023 alcune delle misure già varate nel 2022 per aiutare imprese e famiglie a far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia e vengono introdotte alcune novità. Di seguito i dettagli.

Misura	Periodo di applicazione	Destinatari
<b>Bonus sociali per elettricità e gas</b> Applicazione di tariffe agevolate fissate dall'ARERA, con i valori di riduzione stabiliti nel 2022, per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.	Primo trimestre 2023	Clienti domestici
<b>Energia elettrica – oneri generali</b> Annullamento delle componenti tariffarie A <sub>SOS</sub> e A <sub>RIM</sub> .	Primo trimestre 2023	Clienti domestici  Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW
<b>Energia elettrica – oneri generali</b> Spostati, dalle bollette alla fiscalità generale, gli oneri per lo smantellamento delle centrali nucleari e relative misure di compensazione.	Dal 2023	Clienti domestici e non
<b>Gas – oneri generali</b> Annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T; con riferimento alla componente UG2 è azzerato l'elemento UG2k e ridotto l'elemento UG2c.	Primo trimestre 2023	Clienti domestici e non
<b>Aliquota IVA somministrazioni gas metano</b> Applicazione aliquota IVA ridotta al 5% per: - gas metano impiegato nella combustione per usi civili e industriali; - energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia; - forniture di servizi di teleriscaldamento.	Primo trimestre 2023	Clienti domestici e non
<b>Aliquota IVA pellet</b> Applicazione aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture di pellet	2023	Clienti domestici e non
<b>Credito d'imposta sulle spese energetiche</b> Confermati i crediti di imposta attivati nel 2022 con aumento delle percentuali: - 45 % sulle spese elettriche delle imprese energivore; - 35% sulle spese elettriche delle imprese non energivore con potenza contrattuale pari o superiore a 4,5 kW; - 45% sulle spese gas, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, delle imprese gasivore e non.	Primo trimestre 2023	Clienti non domestici



Misura	Periodo di applicazione	Destinatari
<b>Credito d'imposta sull'acquisto di carburante</b> Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto: <ul style="list-style-type: none"><li>- del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati;</li><li>- del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</li></ul>	Primo trimestre 2023	Imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica

Altre misure varate per contenere i costi energetici e per recuperare risorse a copertura delle misure di aiuto:

- fissato un **tetto sui ricavi delle fonti di generazione elettrica diverse dal gas** (comprese le fonti rinnovabili). Il GSE provvederà a calcolare la differenza tra il tetto, fissato nel valore di 180 €/MWh, e il prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario, regolando con il produttore l'applicazione di tale delta (in accredito o in addebito a seconda dei casi). Sono esclusi dall'applicazione del tetto:
  - o gli impianti di potenza fino a 20 kW;
  - o le centrali a carbone oggetto del programma di massimizzazione deciso dal Governo precedente per fronteggiare il taglio dei consumi di gas;
  - o gli impianti a fonte rinnovabile già sottoposti al meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia introdotto dal Decreto Sostegni ter (quelli con potenza superiore a 20 kilowatt che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto energia e sganciati dai prezzi di mercato, nonché gli impianti sopra i 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione ed entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010);
- introdotto un **nuovo prelievo per il 2023 sugli extraprofitti delle società energetiche** con esclusione delle imprese che non hanno almeno il 75% del fatturato proveniente dalle attività energetiche. L'aliquota di prelievo, pari al 50%, sarà applicata all'incremento di reddito complessivo Ires superiore di almeno il 10% rispetto alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti al 2023.